



TRIBUNALE DI RAVENNA
Ufficio fallimenti

Il G.D. Dott. Alessandro Farolfi

Nella procedura iscritta al n. 9/2021 reg.vol.

Avente ad oggetto: ricorso per esdebitazione del sovraindebitato incapiente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso della sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] dep. in data 04/05/2021, successivamente discusso all'udienza del 16/07/2021;

rilevato che il nuovo art. 14 quaterdecies L. 3/2012, introdotto in sede di conversione del d.l. Ristori dalla L. n. 176/2020 ed entrato in vigore il 25/12/2020, prevede che:

“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento”.

Il complesso calcolo sull'ISEE del nucleo familiare operato dal gestore risulta in questa fase iniziale pertanto non rileva e dovrà al limite essere riproposto in sede di dichiarazione annuale, essendo invece necessario in questa fase che – come in effetti allo stato risulta comprovato – il soggetto sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire all'attualità o secondo previsione attendibile ai propri creditori, sì che tale presupposto oggettivo negativo segna un vero e proprio spartiacque – ad avviso di questo Giudice – rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio (che si ricorda è percorribile, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, anche in presenza di soli flussi finanziari).

Come detto, allo stato, la sig.ra [REDACTED] risulta disoccupata e priva di beni, considerato che il proprio sovraindebitamento rappresenta di fatto la situazione debitoria residuata all'esito di una

esecuzione forzata individuale che la stessa ha subito sull'unico immobile di cui la stessa fosse proprietaria.

Allo stato, risulta pertanto, anche il presupposto soggettivo di meritevolezza – che lo stesso art. 14 quaterdecies – in considerazione della natura premiale dell'istituto, impone di accertare in positivo da parte dell'organo giudiziario; non si ravvisano, infatti, atti dispositivi e tanto meno depauperativi, mentre anche la crisi che ha attraversato e portato alla chiusura dell'attività artigiana di articoli da maglieria che la stessa sig.ra ██████ svolgeva appare riconducibile a note contingenze di mercato e di quel settore.

La relazione di accompagnamento del Gestore appare completa ed allo stato esaustiva sul punto; vanno invece dati i provvedimenti previsti dall'art. 14 quaterdecies co. 7 e 8;

PQM

Dichiara inesigibili nei confronti di ██████

██████ i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (04/05/2021);

dispone che entro il 30 settembre di ciascuno dei prossimi 4 anni la ricorrente depositi una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del Gestore della crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori stessi, ricordando l'obbligo della ricorrente di provvedere al pagamento dei predetti in caso di sopravvenienza di tali utilità entro 4 anni dal presente provvedimento;

dispone che il presente decreto sia comunicato a cura del Gestore al debitore ed a tutti i creditori a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo Raccomandata A.R., ricordando che gli stessi possono proporre **opposizione nel termine di trenta giorni** con atto trasmesso al Gestore o depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale, in Ravenna, Viale Falcone n. 67, Piano secondo;

riserva di disporre successiva udienza di comparizione nel caso in cui siano presentate opposizioni.

Si comunichi al Gestore

RAVENNA, 22/07/2021

Il G.D.

Dott. A. Farolfi